



Città di Castelvetro

III SETTORE

Selinunte

- UFFICI TECNICI -

4° Servizio: Servizio Idrico Integrato, Gestione P.A.R.F., Manutenzione Servizi a Rete



Via della Rosa, 1 – 91022 Castelvetro (TP)

Apertura al pubblico: lunedì e Giovedì, dalle ore 08:30 alle 14:00
mercoledì dalle ore 15:30 alle 18:00

Dirigente: Ing. Giuseppe Taddeo Tel. 0924-909656 - fax 0924 909655 e-mail: gtaddeo@comune.castelvetro.tp.it - PEC gtaddeo@pec.comune.castelvetro.tp.it
Funzionario: Geom. Raffaele Giobbe Tel. 0924-909632 - fax : 0924 909631 e-mail: rgiobbe@comune.castelvetro.tp.it - PEC rgiobbe@pec.comune.castelvetro.tp.it

Ordinanza Sindacale N. *46* del *4* GIU, 2014

IL SINDACO DEL COMUNE DI CASTELVETRO

Premesso che l'approvvigionamento idrico sul territorio comunale avviene, per la quasi totalità, tramite impianti acquedottistici, di proprietà comunale, alimentati da pozzi;

Che le acque delle fonti di approvvigionamento, per come previsto dalla normativa vigente, possono essere destinate al consumo umano, a seguito di giudizio di idoneità delle stesse;

Che il Comune di Castelvetro attinge acqua da destinare ad uso idropotabile per il proprio fabbisogno idrico, da vari pozzi dislocati in vari punti del territorio comunale, ed in particolare nei sottoelencati punti di captazione:

- | | | |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|
| ⇒ pozzo A denominato clemente | - c.da Airone | - F. 44 partt. 46 e 47 |
| ⇒ pozzo B denominato agate | - c.da Rampante-Favara | - F. 42 part. 290 |
| ⇒ pozzo C denominato ingrasciotta | - c.da Rampante-Favara | - F. 42 part. 90 |
| ⇒ pozzo D denominato la cascia | - c.da Biggini | - F. 63 part. 39 |
| ⇒ pozzo E denominato otteveggio | - c.da Rampante-Favara | - F. 42 partt. 142 e 143 |
| ⇒ pozzo F denominato ciancimino | - c.da Airone | - F. 44 part. 53 |
| ⇒ pozzo G denominato infranca | - c.da Strasatto | - F. 71 partt. 703 e 895 |

Che in ottemperanza ai disposti normativi di legge, nell'anno 1993, è stata emessa, dal Commissario Straordinario di Castelvetro, l'ordinanza n. 21 del 12/03/1993, a mezzo della quale, ai sensi del D.P.R. 24/05/1988, n. 236, sono state determinate le zone di rispetto, per una estensione di mt 200 di raggio, per i pozzi A, B, C, D, E e F;

Che nell'anno 2010, è stata emessa, dal Sindaco del Comune di Castelvetro, l'ordinanza sindacale n. 24 del 03/03/2010, a mezzo della quale, ai sensi del D.P.R. 03/04/2006, n. 152, sono state determinate le zone di rispetto per il pozzo G, denominato infranca;

Che l'art. 94 del D.Lgs 03/04/2006, n. 152 prevede che per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, l'obbligo di individuare le aree di salvaguardia distinte in Zona di tutela assoluta e Zona di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione;

Ravvisata, pertanto, la necessità, di assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano mediante l'adozione delle misure di salvaguardia previste dalle attuali norme in materia e, pertanto per come già fatto per il pozzo G, la necessità di individuare, nel rispetto del predetto D.Lgs. 152/2006, la Zona di tutela assoluta e la Zona di rispetto, anche per i pozzi A, B, C, D, E e F;

Vista la delibera del Comitato Interministeriale per la tutela della acque del 04/02/1997;

Visto il D.P.R. 24/05/1988, n. 236;

Visto il decreto del Ministero della Sanità del 26/03/1991;

Visto il decreto dell'Assessorato Regionale della Sanità 21/11/1992, n. 3446;

Visto il D.Lgs. 02/02/2001, n. 31;

Visti i commi 3 e 4 del su citato art. 94 che, ai fini della salvaguardia, rispettivamente normano:

- ✓ determinazione della *Zona di tutela assoluta* corrispondente ad un'area, di almeno mt. 10 di raggio, immediatamente circostante i punti di captazione o derivazione;
- ✓ determinazione della *Zona di rispetto* corrispondente ad un'area, di almeno mt. 200 di raggio, immediatamente circostante i punti di captazione o derivazione;

Visto, altresì, l'art. 38 della Legge 142/90 come recepito con L.R. 48/91 di attribuzione dei relativi poteri;

Rilevato, per le motivazioni su esposte, l'interesse pubblico connesso all'esigenza di tutela della risorsa idrica suddetta;

Che il punto a) dell'allegato II-lettera A dei D.A. del 21/11/1992, prevede che la documentazione relativa alla zona di rispetto della fonte idrica deve contenere anche l'Ordinanza Sindacale di divieto delle attività o destinazioni indicate nei punti 2 e 3 del D.P.R. n. 236/1988;

Riconosciuta, a tal fine, la propria competenza;

O R D I N A

per i sottoelencati pozzi comunali:

- | | | |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|
| ⇒ pozzo A denominato clemente | - c.da Airone | - F. 44 partt. 46 e 47 |
| ⇒ pozzo B denominato agate | - c.da Rampante-Favara | - F. 42 part. 290 |
| ⇒ pozzo C denominato ingrasciotta | - c.da Rampante-Favara | - F. 42 part. 90 |
| ⇒ pozzo D denominato la cascia | - c.da Biggini | - F. 63 part. 39 |
| ⇒ pozzo E denominato ottoveggio | - c.da Rampante-Favara | - F. 42 partt. 142 e 143 |
| ⇒ pozzo F denominato ciancimino | - c.da Airone | - F. 44 part. 53 |

Art. 1 - Istituire la zona di tutela assoluta della sorgente idrica,
rappresentata dalla zona compresa nel raggio di mt 10 con centro in ogni punto di captazione (pozzo) come sopra individuato. Detta zona di tutela assoluta dovrà essere protetta con interclusioni costituite da muri e da elementi naturali per la necessaria mimetizzazione. A protezione del punto di captazione dovrà essere realizzato un manufatto di altezza adeguata chiuso da infisso con specifico lucchetto.-

Art. 2 - Istituire la zona di rispetto ristretta della sorgente idrica,
rappresentata dalla zona compresa nel raggio di mt 20 con centro in ogni punto di captazione (pozzo) come sopra individuato.-

Art. 3 - Istituire la zona di rispetto allargata della sorgente idrica,
rappresentata dalla zona compresa nel raggio di mt 200 con centro in ogni punto di captazione (pozzo) come sopra individuato.-

D I S P O N E

Che nelle predette zone di rispetto è vietato l'insediamento di "centri di pericolo" e lo svolgimento delle sottoelencate attività:


- ⇒ dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
- ⇒ accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- ⇒ spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- ⇒ dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
- ⇒ aree cimiteriali;
- ⇒ apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- ⇒ apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
- ⇒ gestione di rifiuti;
- ⇒ stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- ⇒ centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- ⇒ pozzi perdenti;
- ⇒ pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

STABILIRE

1. **Che l'inosservanza** delle disposizioni previste dalla presente ordinanza è punita con l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalle vigenti norme in materia ambientale, di cui al suddetto D.Lgs 03/04/2006, n. 152.-
2. **Che copia della presente ordinanza** venga notificata, per la rituale osservanza, come segue:
 - » al Comando dei VV.UU. del Comune;
 - » al Responsabile del Servizio: Pianificazione del Territorio del Comune di Castelvetro, per l'inserimento nella redigenda revisione del P.R.G.;
3. **Che la presente ordinanza** venga pubblicata:
 - » all'Albo Pretorio del Comune;
 - » al sito web comunale;


Il Responsabile del 4 Servizio
(Geom. Raffaele Gobbe)


IL SINDACO
(Avv. Felice Errante I.)


Il Dirigente del III Settore
(Ing. Giuseppe Taddeo)